



Comune di Rapallo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Art. 1 Oggetto

La presente disciplina adottata nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, definisce la componente TARI (tassa rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti di cui all' art. 1 commi 639 a 705 legge n. 147 del 27/12/2013. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2 Presupposto impositivo e soggetti passivi

Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Art. 3 Locali e aree tassabili

Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione del tributo e con la sola esclusione delle fattispecie di cui al successivo articolo 4:

- a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
- b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani.

Art. 4 Esclusioni dal tributo

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:

- impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree riservati ad attività diverse da quella sportiva quali ad es. spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc.;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 gg.

I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione del tributo vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con obbligo di allegare idonea documentazione.

Sono altresì escluse dalla tariffa i locali e le aree occupate e/o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali.

Art. 5 Produzione di rifiuti speciali non assimilati

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta del 20% fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 6 Commisurazione del tributo e decorrenza

Il tributo, ai sensi dell'art. 1 c. 650 della L. 147/2013 è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessata tale occupazione.

Art. 7 Determinazione della superficie assoggettabile al tributo

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile calcolata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

In sede di accertamento l'ufficio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

In prima applicazione sono fatte salve le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 8 Categorie di utenze

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. N. 158/99.

A) utenze domestiche

L'utenza domestica è costituita dall'unità abitativa e dalle sue pertinenze (box, posti auto coperti, cantine e solai) computate nel limite di massimo 3 unità, una per tipologia, qualora le stesse siano iscritte in catasto separatamente dalla parte abitativa previa comunicazione.

La comunicazione dell'unità abitativa e delle pertinenze da considerare a tal fine deve avvenire in sede di denuncia di inizio occupazione o di dichiarazione di variazione.

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

Ai fini della determinazione del tributo la composizione del nucleo familiare è quella risultante nei registri anagrafici del Comune di Rapallo alla data di emissione della bollettazione massiva salvo diversa comunicazione da parte dei contribuenti.

Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, pari a 2 unità.

Per le abitazioni organizzate come appartamenti ammobiliati ad uso turistico (art. 27 L. R. 32/2014) il numero degli occupanti è calcolato facendo riferimento alla potenzialità ricettiva della struttura, individuata nel numero dei posti letto dichiarati (al portale regionale) secondo le disposizioni attuative della L. R. 32/2014.

Per le abitazioni organizzate come B&B il numero degli occupanti è calcolato facendo riferimento alla potenzialità ricettiva, individuata nel numero dei posti letto dichiarati secondo le disposizioni attuative della L. R. 32/2014, e al nucleo familiare ivi residente o che vi dimori stabilmente nei periodi di apertura della struttura.

Per le utenze domestiche organizzate per l'attività ricettiva di cui ai commi precedenti o similari, già iscritta a ruolo, in sede di prima applicazione l'ufficio provvederà al cambio di categoria. Successivamente in caso di inizio occupazione o variazione è fatto obbligo degli

interessati dichiarare, secondo i criteri di cui sopra e nei modi e termini di cui all'art. 15 del presente regolamento, il tipo di occupazione ed il numero degli occupanti.

Sono considerate utenze domestiche i locali accessori alle civili abitazioni quali box, cantine e solai a disposizione, purché non adibiti allo svolgimento di un'attività produttiva, in questi casi il numero degli occupanti è stabilito pari ad uno.

B) utenze non domestiche

I locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati (secondo le categorie definite dal D.P.R. 158/99) in categorie omogenee sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività e sono evidenziate nell'allegato A) del presente regolamento.

Art. 9 Riduzioni e agevolazioni

1) La tariffa ordinaria viene ridotta della misura del 30 % nel caso di:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.

La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2) Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri, misurata dal più vicino punto di conferimento, all'accesso dell'utenza, e al 30% per le utenze poste ad una distanza superiore.

3) Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani, così come individuati nel Testo Unico Ambientale (art. 183 comma 1, lettera b-ter punto 2), hanno diritto ad una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, per la parte di rifiuti che dimostrino di aver avviato al recupero tramite soggetti autorizzati.

La richiesta di riduzione della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dall'anno di presentazione. Il contribuente è tenuto altresì a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4) Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10 % qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:

- che l'abitazione abbia quale pertinenza esclusiva, o a disposizione, un terreno, non incolto/orto/ giardino non pavimentato di almeno mq. 30;
- che il compostaggio sia realizzato a mezzo di compostiera fornita dall'Ente sino ad esaurimento delle scorte, in alternativa presentando documentazione attestante l'esistenza di idoneo impianto di compostaggio o ancora presentando documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;

- che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;
- che il compostaggio avvenga in via continuativa.

La riduzione avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Art. 10 Agevolazione ex art. 17 L. 166/2016 (antispreco)

E' riconosciuta una riduzione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni e prodotti alimentari e che, a titolo gratuito li cedono direttamente o indirettamente a persone indigenti o comunque in maggiori condizioni di bisogno.

Nel rispetto dell'art. 2 della Legge 166/2016 si deve trattare di beni e prodotti ritirati dalla vendita per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché prossimi alla data di scadenza e che in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati ad essere smaltiti.

L'abbattimento tariffario di cui al comma precedente è quantificato in 0,10 Euro/kg di beni e prodotti alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita (nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo), ed è applicato sull'ammontare della tassa dovuta limitatamente alla sola superficie dei locali o aree ove si producono o distribuiscono i beni e prodotti ceduti.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando il progetto/collaborazione a cui si aderisce e allegando la seguente documentazione:

- autocertificazioni rese dai soggetti donatori attestanti la propria qualifica di Onlus. Una volta istituito e operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui agli articoli 45 e seguenti, D. Lgs. n. 117/2017, le presenti disposizioni si applicheranno unicamente agli enti ivi iscritti, con eccezione degli enti iscritti alla sezione delle imprese sociali, incluse le cooperative sociali, di cui all'articolo 46, c. 1, lett. d), medesimo D. Lgs. n. 117/2017.
- attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati.
- attestazioni rilasciate dai soggetti donatori in cui sono indicati i quantitativi ricevuti.

I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi donati, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all'Amministrazione Comunale su richiesta. L'abbattimento di cui ai commi precedenti non può superare il 20% della quota variabile, calcolata e dovuta sui locali oggetto di siffatta riduzione e viene applicata

a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'Ufficio circa l'esistenza dei necessari presupposti.

Art. 11 Altre riduzioni utenze non domestiche

A decorrere dall'anno 2020 beneficiano di una riduzione pari al 30 % della tariffa le attività imprenditoriali/artigianali di nuova costituzione insediate nel territorio comunale.

La riduzione è riconosciuta purché nei sei mesi precedenti i richiedenti non abbiano cessato un'attività identificata dal medesimo codice ATECO.

L'efficacia di tale riduzione si estende sino al trentuno dicembre del terzo anno consecutivo, con decorrenza dall'anno di costituzione, dopodiché il soggetto passivo sarà ricondotto alla tassazione ordinaria.

Il presente articolo si applica unicamente alle attività condotte in forma diversa dalle società di capitale.

Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione di cui al presente articolo, deve presentare, a pena di esclusione, all'Ufficio Tributi, apposita istanza riportante il possesso dei requisiti suddetti, anche attraverso la modulistica messa a disposizione dal Comune, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 9 (30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione).

Con provvedimento del Consiglio Comunale possono essere stabilite riduzioni tariffarie per tutte o per determinate categorie d'utenza interessate da gravi calamità naturali o da eventi eccezionali tali da costituire un ostacolo alla normale prosecuzione dell'attività.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura, assicurate da risorse diverse dai proventi del tributo.

Art. 12 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa:

- a) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed a uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti, tale esenzione non è estesa ai locali adibiti alle attività ricettive e di ristorazione connesse all'agriturismo.

In sede di predisposizione del bilancio preventivo è individuato nella parte "spesa" un apposito stanziamento per le eventuali esenzioni riferite a soggetti in condizioni di indigenza secondo i parametri fissati dall'Amministrazione comunale. In ogni caso ai sensi del comma 660 l.147/2013 le autorizzazioni di spesa non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio.

Art. 13 Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee.

Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio il tributo è dovuto in base ad una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 per cento.

Art. 14 Mancato svolgimento protratto del servizio

Qualora si verifichi che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, o in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo e di danno alle persone e all'ambiente il tributo è dovuto nella misura massima del 20%.

Art. 15 Dichiarazioni

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 16 Articolazione della tariffa

Ai sensi dell'art.1, co. 652, L.147 del 27/12/2013 il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 della L. 147/2013 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti rispettando i principi di cui al c.d. "metodo normalizzato" di cui al Dpr 158/1999. Pertanto ai sensi dell'art.1, co. 652, L.147 del

27/12/2013 le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 17 Determinazione delle tariffe

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato;

Art. 18 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio annuale.

Art. 19 Scadenze di pagamento

Il versamento della TARI è eseguito in numero due rate scadenti rispettivamente il 16 maggio e il 2 dicembre di ogni anno.

E' consentito il pagamento in unica soluzione, entro il 16 maggio di ogni anno.

Nel caso in cui si verificano delle condizioni che rendano oggettivamente impossibile predisporre la emissione delle bollette TARI in tempo utile per rispettare le scadenze di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta Comunale, con provvedimento motivato, può posticipare tali scadenze.

Art. 20 Modalità di versamento

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 21 Importi minimi

Gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi della Tari sono i seguenti:

- versamenti volontari e in autoliquidazione: Euro 5,00, tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo;
- emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimborso Euro 20,00, tale importo deve intendersi riferito all'ammontare comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi e deve essere considerato come importo del singolo provvedimento.

Art. 22 Rimborsi

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo alla misura degli interessi.

Art.23 Accertamenti

In caso di omesso o insufficiente versamento della Tassa risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 Euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al successivo articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.

Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 24 Misura degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, dei provvedimenti di accertamento e dei provvedimenti di rimborso è stabilita in misura pari a quanto stabilito dal Regolamento comunale vigente in materia.

Art. 25 Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, e successive modificazioni.

Art. 26 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97 sulla base di atti di accertamento notificati che hanno

acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 L. 160/2019 e s.m.i..

Art. 27 Strumenti deflattivi del contenzioso

Sono altresì applicabili, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D. Lgs. 19/6/1997 n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 28 Funzionario responsabile del tributo

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 29 Abrogazioni e norme di rinvio

Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga ai fini Tari il precedente regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 21 del 8/4/2014, modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 27 del 6/5/2014 e n. 61 del 25/11/2019.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in particolare si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2020.

ALLEGATO A) Tariffe ai sensi del D.P.R. 158/99 per comuni con popolazione > A 5.000 abitanti

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante, (CAV, Agriturismi per la parte ricettiva e occupazioni similari)
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
¹ 12	Banche ed istituti di credito, studi professionali *
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club